

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 08/11/2023

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dell'emolumento pensionistico mensile - stipulato in data 4 luglio 2017 ed estinto anticipatamente in base al conteggio del debito residuo rilasciato in data 13 aprile 2022 - lamenta il diniego al rimborso pro quota dei costi del finanziamento non più sorretti da giustificazione causale per effetto dell'intervenuta estinzione.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo, a mezzo del presente ricorso l'istante chiede all'Arbitro di condannare l'intermediario alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito (n. 63 rate residue su n. 120 previste in origine), al netto di quanto già riconosciuto, per complessivi euro 3.765,04, oltre interessi legali; in subordine chiede che le voci di costo *up front* vengano rimborsate secondo il criterio della "curva degli interessi". Il ricorrente invoca altresì: la retrocessione delle rate "eventualmente versate in data successiva all'estinzione" o, comunque, in eccedenza; la refusione delle spese di assistenza professionale nella misura di euro 200,00.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario convenuto si oppone alle istanze del ricorrente deducendo: che in linea con i principi sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, in seguito alla presentazione del ricorso il medesimo avrebbe quantificato in € 491,47 il credito spettante al ricorrente a titolo di costi *up-front* non maturati (di cui

€ 62,69 per spese di istruttoria ed € 428,78 per commissioni all'intermediario del credito) secondo il criterio della curva degli interessi, corrispondente, nella fattispecie, a una riduzione del 31% del totale interessi; di essersi reso disponibile ad accreditare in favore del ricorrente la somma di € 62,69, viceversa declinando la pretesa del residuo importo, pari a € 428,78, in capo all'intermediario del credito intervenuto nell'operazione di prestito, quale accipiens della provvigione dovuta per la prestazione erogata; che con la domanda avanzata ai sensi dell'art. 125-sexies Tub, il ricorrente ha inteso ripetere a titolo di indebito oggettivo le somme versate a fronte di prestazioni negoziali non più erogate, sicchè qualsiasi richiesta restitutoria andrebbe rivolta nei confronti dell'effettivo percettore del corrispettivo (cita Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 25170/2016, Trib. di Nocera, ordinanza del 05/01/2023); che il contratto indica l'importo complessivo dovuto a titolo di "interessi", pari a € 11.279,51 (TAN 8,567%) secondo il piano di ammortamento convenuto, precisando che detta voce onnicomprensiva incorpora tanto gli "Interessi" scalari strettamente intesi (€ 5.676,01 calcolati al TAN del 4,311%), quanto la quota di commissione finanziaria di gestione" (€ 5.603,50, importo corrispondente al TAN del 4,256%). Pertanto la resistente chiede: in via principale, il rigetto del ricorso in quanto infondato; in via subordinata, *"disporre l'accoglimento della proposta di parte resistente, in favore del [ricorrente], pari ad € 284,28 in relazione alle spese "up front" – non maturate – relative all'istruttoria calcolate con il criterio della "curva degli interessi"; altresì, invitare parte ricorrente a recuperare l'importo pari ad € 772,79 [...] dall'intermediario del credito che ha percepito la provvigione in relazione alla pratica in oggetto"*; in via ulteriormente subordinata, *"disporre l'accoglimento della proposta di parte resistente, in favore del [ricorrente], pari ad € 1057,07 in relazione alle spese "up front" – non maturate – calcolate con il criterio della "curva degli interessi"*.

DIRITTO

Il ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto alla restituzione pro quota dei costi del finanziamento anticipatamente estinto rispetto all'originaria scadenza, ex art. 125-sexies, Tub. Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014). Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, Lexitor) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore". In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva fosse immediatamente applicabile nell'ordinamento interno dal momento che: *"le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per*

*quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art. 3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par. 1 della stessa Direttiva”. Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l’ABF ha ribadito il principio per cui l’eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri *up front*, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Operate queste premesse, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l’art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (c.d. “sentenza Lexitor”).*

Il delineato contesto giuridico in cui la vertenza si colloca trova conferma nell’art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Nella fattispecie, in forza del contratto di prestito concluso tra le parti risulta che l’intermediario ha posto a carico del cedente le seguenti voci di costo rilevanti ai fini della decisione: € 5.603,50 a titolo di “*Commissione finanziaria dell’intermediario al tasso nominale annuo a scalare del 4,256%*” (art. 4, lett. C); € 1.368,00 a titolo di “*Commissioni dell’intermediario del credito intervenuto*” (lett. E); € 200,00 a titolo di “*Spese istruttoria (oneri erariali, postali, notifica, ecc.)*” (lett. F).

Con riferimento alla Commissione finanziaria (art. 4, lett. C), il negozio in esame indica espressamente il TAN contrattuale (pari al 8,567%) che esprime cumulativamente il valore, in percentuale, degli interessi corrispettivi a scalare dovuti per la dilazione del capitale concesso a mutuo (4,311%) e della “commissione finanziaria” (4,256%), quale voce di costo recurring (computata con le medesime modalità di calcolo degli interessi) ricompresa nell’importo della rata (lorda) periodica.

In relazione a siffatta formulazione pattizia, si osserva che secondo gli “Orientamenti di vigilanza” del 2018 sulle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto, “*schemi tariffari che incorporano nel tasso annuo nominale (TAN) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento contro CQS rappresentano una buona prassi di mercato. Sebbene imperniata su un’informativa non analitica, tale soluzione, che si caratterizza per la presenza di un limitato numero di commissioni, quando non del tutto assenti, assicura una maggiore tutela del cliente poiché: i) tutti gli oneri incorporati nel tasso sono sempre oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata a prescindere dalla loro natura; ii) semplifica la struttura tariffaria e la rende più comprensibile*”.

Nel caso che occupa il ricorrente ha prodotto il piano di ammortamento del prestito ricevuto in sede di sottoscrizione del contratto, secondo quanto ivi dichiarato, al quale il mod. SECCI accluso al contratto fa espresso rinvio per il rimborso della *commissione finanziaria* di gestione. Detto piano esplicita, tra l’altro, la quota della commissione

finanziaria *ratione temporis* maturata in corrispondenza di ciascuna rata e l'importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata.

Nella specie consta che in sede di estinzione del prestito l'intermediario ha correttamente stornato dal debito residuo all'uopo liquidato (segnatamente dal monte interessi totale) l'importo non ancora versato dal cliente, secondo il delineato criterio contrattuale, operando la prevista riduzione a titolo di "interessi non maturati" al tasso dell'8,567%, pari a € 3.560,95 (25,41+3.535,54), imputata in parte (4,311%) agli interessi corrispettivi e in parte (4,256%) alla commissione finanziaria non maturati. Sicché null'altro residua in favore del ricorrente a tale titolo.

A diversa conclusione deve giungersi con riguardo alle restanti voci di costo trattenute in unica soluzione dal finanziatore all'erogazione e non rimborsate.

Il tenore delle clausole determinative evidenzia, infatti, che le *spese di istruttoria* (art. 4, lett. F) remunerano cumulativamente attività inerenti anche alla fase di svolgimento del rapporto: in tale prospettiva rilevano i riferimenti alla "*gestione e controllo della rete vendita, gestione e controllo dell'assunzione del rischio di credito*". L'opacità che caratterizza siffatta formulazione pattizia induce a trattare detta voce di spesa alla stregua di una componente di costo recurring, comportando il diritto del ricorrente a ottenerne la restituzione secondo un calcolo proporzionale (lineare) al periodo di dilazione non goduto (n. 63 mensilità su 120 previste in origine). Medesimo diritto restitutorio - sebbene con un differente criterio di proporzionalità - sussiste in relazione alle *commissioni di intermediazione* (art. 4, lett. E), rispetto alle quali la lettera del contratto mette in luce la chiara natura *up front* del costo previsto in corrispettivo di attività prodromiche alla conclusione del finanziamento (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 4878/2023). A tale ultimo proposito deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla resistente, trattandosi di costo del credito riportato nel contratto di finanziamento, correttamente incluso nel computo del TAEG ivi valorizzato e soggetto, come tale, a riduzione ai sensi dell'art. 125-sexies, TUB (v. ABF Coll. Bari, Dec. n. 23783/2018).

Per quanto innanzi il Collegio accerta il diritto del ricorrente di ripetere la quota parte dei costi reclamati trattenuti in unica soluzione, nei limiti di complessivi euro 534,00 (importo arrotondato per eccesso al centesimo di euro, al quale vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del reclamo), la cui quantificazione trova riscontro nel prospetto riportato a margine:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	57
rate residue		63

TAN	▶	8,57%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	52,50%
- in proporzione alla quota interessi	31,34%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
☐	Comm. finanz. dell'interm. (recurring)	€ 5.603,50	€ 2.941,84	€ 1.756,36	☒		Rimborsati
☐	Comm. dell'interm. del credito (up front)	€ 1.368,00	€ 718,20	€ 428,78	☐		€ 428,78
☐	Spese di istruttoria (recurring)	€ 200,00	€ 105,00	€ 62,69	☐		€ 105,00
	Rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 534
interessi legali	sì

Non meritevole di accoglimento si palesa l'istanza concernente la retrocessione delle rate asseritamente versate in eccesso, in quanto priva di evidenze probatorie (arg. ex art. 2697, cod. civ.).

Del pari, non può trovare accoglimento l'istanza - peraltro non documentata - di refusione delle spese di assistenza professionale, in considerazione del carattere seriale della questione trattata priva di elementi di complessità (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4618/2016).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 534,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI